



Decreto presidente giunta n. 112 del 13.04.2012

A.G.C. 01 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore: 01 Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori

Oggetto:

Conferimento incarico Capo del Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- a) l'art. 2 della L.R. 8/2010 ha autorizzato la Giunta Regionale a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza, tra l'altro, dei criteri generali di imparzialità, contenimento e controllo della spesa, perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e flessibilità;
- b) con delibera della Giunta regionale n°612 del 29/10/2011, è stato approvato il regolamento n°12 "ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n°77 del 16/12/2011;
- c) l'art. 7 del predetto regolamento prevede:
 - l'articolazione dell'apparato organizzativo della Giunta Regionale in dipartimenti, che costituiscono strutture di livello dirigenziale, articolate in direzioni generali accomunate da omogeneità funzionale corrispondenti a settori organici di materie;
 - che a ciascun dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento e di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi attribuite, nonché di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house di riferimento;
 - che l'incarico di capo dipartimento è attribuito con decreto del Presidente della Giunta, sentiti gli assessori delegati. La durata di tale incarico non può eccedere il termine di tre anni, rinnovabili. L'incarico cessa comunque decorsi novanta giorni dall'elezione del Presidente della Giunta regionale;
- d) l'art. 43, comma 2, del predetto regolamento prevede, tra l'altro, la costituzione degli uffici dipartimentali e l'attribuzione degli incarichi di Capo dipartimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- e) che ai sensi del comma 3 del menzionato art. 43, i capi dipartimento concorrono, a far data dal conferimento dell'incarico, allo sviluppo dell'organizzazione degli Uffici nei quali si articola l'apparato organizzativo della Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 3, con le quali sono definiti gli indirizzi programmatici e l'organizzazione interna alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali, l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale, nonché le unità operative dirigenziali nelle quali essi si articolano, con i relativi compiti;
- f) che l'indicato regolamento ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali;

DATO ATTO

- a) che con avviso del Coordinatore dell'Area generale di Coordinamento 01 n. 0186910 del 09/03/2012, pubblicato anche sul sito internet della regione Campania in pari data si è proceduto ad informare i Dirigenti di ruolo in servizio presso la giunta regionale dell'intenzione di procedere al conferimento dell'incarico di capo del menzionato Dipartimento, ai sensi degli artt. 7 e 43 del regolamento regionale n. 12 del 2011;
- b) che nel suindicato avviso sono state indicate le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi, come di seguito elencate:
 - 1. diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale del nuovo ordinamento, preferibilmente in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze umane;

2. comprovata ed elevata qualificazione professionale attestata da incarichi di direzione, consulenza, di partecipazione ad organismi o commissioni svolti in ambiti pubblici e/o privati, nazionali e internazionali;
3. comprovata esperienza professionale, maturata per almeno un quinquennio, con funzioni dirigenziali, nella amministrazione e/o gestione e/o vigilanza e/o controllo di gestione e/o valutazione e controllo strategico di amministrazioni e enti pubblici, Università degli Studi, aziende e istituti pubblici o privati;
4. comprovata esperienza di lavoro maturata, per almeno un quinquennio, in attività di direzione e/o coordinamento, di consulenza, di partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, di amministrazione, di valutazione, di verifica o di gestione in materia di ricerca e innovazione, elaborazione e gestione di programmi, piani e progetti economico-finanziari e di grandi progetti strategici, nei settori dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, con particolare riguardo ai programmi, piani e progetti elaborati ed attuati nell'ambito dei Fondi strutturali dell'Unione Europea e della cooperazione internazionale

CONSIDERATO

- a) che con il regolamento n. 12 del 15.12.2011 è stata introdotta una radicale riorganizzazione e modernizzazione degli Uffici amministrativi della Giunta regionale, conformandone organicamente l'ordinamento agli innovativi principi introdotti dall'azione riformatrice del legislatore nazionale, a partire dalla prima metà degli anni '90;
- b) che il nuovo assetto degli uffici consente di dotare il Governo regionale di un apparato moderno, adeguato e facilmente adattabile ai rapidi mutamenti di contesto e alle esigenze connesse alla necessità di cogliere in modo appropriato le opportunità offerte dalla riforma federalista in atto, nonché alla necessità di procedere a un consistente snellimento burocratico, coerente con gli obiettivi di risparmio della spesa, di razionalizzazione degli uffici e di riqualificazione della Regione Campania come ente di programmazione;
- c) che il modello organizzativo dipartimentale, in cui si articola l'apparato organizzativo, è volto a consentire di gestire, in modo snello ed efficace, strutture complesse, qual è quella regionale e di semplificare le funzioni di coordinamento e la circolazione delle informazioni tra uffici anche in relazione alle funzioni trasversali;
- d) che l'architettura organizzativa introdotta è funzionale al superamento di un'amministrazione per atti, favorendo invece un'amministrazione che si orienti al costante miglioramento dei propri risultati sulla base di obiettivi strategici;
- e) che il delicato processo di attuazione della riforma dell'ordinamento, che comporta la integrale innovazione delle strutture amministrative e la complessiva reingegnerizzazione dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti attraverso cui si esplicano le attribuzioni dell'amministrazione regionale, richiede, al fine di evitare nella complessa fase di transizione dal vecchio al nuovo assetto, rischi di discontinuità dell'azione amministrativa, una forte *governance* dei processi e degli adempimenti attraverso cui si attua il nuovo ordinamento, che il regolamento demanda, prioritariamente, ai Capi dei Dipartimenti, i quali concorrono sin dall'inizio allo sviluppo dell'organizzazione degli Uffici nei quali si articola l'apparato organizzativo, anche ai fini dell'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'art. 6 del regolamento;
- f) che pertanto le funzioni e il ruolo affidati ai titolari delle strutture dipartimentali assumono valenza strategica e determinante, affinché la concreta attuazione della riforma sia pienamente rispondente alle finalità dalla stessa perseguite, volte a consentire al Governo regionale il pieno ed efficace conseguimento degli obiettivi di risanamento economico-finanziario, di modernizzazione e di crescita e sviluppo posti a base del programma regionale;

- g) che, per le suesposte considerazioni, per il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali sono stati valutati come indispensabili peculiari e molteplici requisiti - coerenti con le funzioni e le aree tematiche attribuite al Dipartimento medesimo - di preparazione, di direzione e di esperienze professionali, attesa l'imprescindibile esigenza di garantire, anche attraverso la conoscenza e esperienza maturate e consolidate, pure in contesti di lavoro e organizzativi di livello territoriale più ampio rispetto a quello regionale, nell'azione di sviluppo dell'organizzazione degli uffici in cui si articola il Dipartimento e nella loro direzione, l'applicazione di modelli gestionali il più possibile avanzati, efficaci ed efficienti, atti a pienamente colmare il ritardo di circa un ventennio registratosi nel recepimento nell'ordinamento degli uffici della Giunta regionale dei principi riformatori della Pubblica Amministrazione introdotti nell'ordinamento giuridico a partire dal D. Lgs n. 93 del 1993 e, quindi di realizzare con pienezza di risultati le finalità e gli obiettivi come innanzi declinati;
- h) che la determinazione dei requisiti professionali richiesti per il conferimento dell'incarico è stata orientata tenendo, altresì, conto degli obiettivi programmatici prioritari dell'attuale Governo regionale, tanto perché qualificanti la sua azione, in quanto volti all'attuazione di interventi strategici, in settori la cui competenza è demandata al Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, tanto perché imprescindibili per superare le criticità, ovvero le carenze che incidono negativamente sui processi di sviluppo, tanto, infine, perché volti a garantire, nell'ambito della profonda e radicale azione riformatrice in corso per la diversa allocazione dei poteri, delle attribuzioni e delle funzioni tra i livelli territoriali di governo, in attuazione dei principi costituzionali introdotti dalla legge costituzionale n. 3 del 2011, la loro tempestiva capacità di recepimento e di positiva reazione da parte della Amministrazione regionale, al fine di consentire al contesto regionale di coglierne con immediatezza le conseguenze favorevoli;

RILEVATO

- a) che dai *curriculum vitae* trasmessi dai dirigenti in servizio presso la Giunta regionale, seppure si rilevi il possesso di elevate e apprezzabili capacità di professionalità ed esperienza, anche nelle aree tematiche di competenza del dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, non si riscontrano, tuttavia, quelle ulteriori, altamente qualificanti e pertinenti caratteristiche richieste, con riferimento anche a quelle relative a esperienze professionali maturate in contesti di lavoro e organizzativi di livello territoriale più ampio rispetto a quello regionale, valutate necessarie, per le ragioni indicate, ai fini dell'espletamento dell'incarico;
- b) che l'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., consente alle amministrazioni pubbliche di conferire, entro determinati limiti percentuali, incarichi dirigenziali a termine a soggetti esterni, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale per lo svolgimento delle relative funzioni;
- c) che l'incarico di capo del dipartimento si fonda sul rapporto altamente fiduciario con il Presidente, tant'è che detto incarico cessa automaticamente con il cessare delle funzioni del medesimo Presidente;

VISTO l'allegato curriculum vitae del dr. Luciano Criscuoli dal quale risulta che lo stesso ha conseguito una particolare specializzazione professionale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e dagli incarichi assolti da cui si rileva il possesso delle peculiari, elevate e consolidate caratteristiche di preparazione, direzione ed esperienze professionali, indicate al punto b) del Dato Atto, ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico di Capo del Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali ;

SENTITI, ai fini del suindicato conferimento dell'incarico, con nota n.5580/UDCP/GAB/Uff.II

dell'11.04.2012 gli Assessori delegati alle materie di competenza del dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali

PRESO ATTO

- a) che, con nota n. 0288350 del 13/04/2012, il Coordinatore dell'AGC 07 ha attestato il possesso, in capo al dr. Luciano Criscuoli, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs n. 165 del 2001;
- b) che l'incarico dirigenziale in questione rientra nella percentuale prevista dalla normativa vigente - art. 19, comma 6, D.Lgs.165/01 del contingente del ruolo ordinario dei dirigenti, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale, da ultimo DGR n. 634 del 15.11.2011;

RITENUTO, pertanto,

- a) di conferire al dr. Luciano Criscuoli, nato a Rodi Garganico (FG) il 29/04/1950, l'incarico dirigenziale di Capo del Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, per la durata di tre anni, salvo cessazione anticipata in caso di elezione del Presidente della Giunta regionale;
- b) di demandare la stipula del contratto al Coordinatore dell'AGC 07;

VISTI

la L.R. n. 11/91;

la L.R. n. 8/2010;

il D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010;

il d.lgs. 165/2001 e s.m.i;

la D.G.R.C. n°612 del 29/10/2011;

il C.C.N.L. e C.C.D.I. dell'Area della Dirigenza;

la D.G.R.C. n. 177 del 12/04/2012;

DATO ATTO che di detto provvedimento viene data l'informativa alle OO.SS.;

DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

1. di conferire al dr. Luciano Criscuoli, nato a Rodi Garganico (FG) il 29/04/1950, l'incarico dirigenziale di Capo del Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, per la durata di tre anni, salvo cessazione anticipata in caso di elezione del Presidente della Giunta regionale;
2. di demandare la stipula del contratto al Coordinatore dell'AGC 07.

Il presente provvedimento è notificato all'interessato e trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva competenza ai Coordinatori delle AA.GG.C. 01 e 07, oltre che agli Assessori delegati alle materie di competenza del dipartimento e al Capo di Gabinetto.

CALDORO